



REGIONE MARCHE
SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 – MISURA 4
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sottomisura 4.3 – FA 2A: Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura Operazione A) – Viabilità rurale – II 2019

Obiettivi: realizzazione di investimenti per sostenere il miglioramento e il potenziamento delle infrastrutture di accesso ai terreni ed a servizio delle imprese agricole nell'area colpita dal sisma del 2016.

Destinatari del bando:

- a) Comuni e Unioni di Comuni, anche in forma associata;
- b) Organismi pubblico – privati di gestione associata dei beni agro-silvo-pastorali;
- c) Enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla Legge n. 168/2017;
- d) Consorzio di Bonifica delle Marche;
- e) Consorzi stradali obbligatori ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 126/1958 o Consorzi stradali volontari.

Annualità: 2019

Dotazione finanziaria assegnata: € 1.450.000,00

Scadenza per la presentazione delle domande: 5 novembre 2019, ore 13.00

Responsabile del procedimento

Responsabile regionale: Gianni Fermanelli
Tel. 071-806.3887

Indirizzo e-mail: gianni.fermanelli@regione.marche.it

Sommario

1. Definizioni	4
2. Obiettivi e finalità	6
3. Ambito territoriale	6
4. Dotazione finanziaria	6
5. Descrizione del tipo di intervento	7
5.1 Condizioni di ammissibilità al sostegno	7
5.1.1 <i>Requisiti del soggetto richiedente</i>	7
5.1.2 <i>Requisiti del progetto di investimento</i>	8
5.2 Tipologia degli investimenti	9
5.3 Spese ammissibili e non ammissibili	9
5.3.1 <i>Spese ammissibili</i>	9
5.3.2 <i>Spese non ammissibili</i>	11
5.4 Importi ammissibili e percentuali di aiuto	11
5.4.1 <i>Entità dell'aiuto</i>	11
5.5 Selezione delle domande di sostegno	11
5.5.1 <i>Criteri per la selezione delle domande</i>	11
5.5.2 <i>Modalità di formazione della graduatoria</i>	13
6. Fase di ammissibilità	14
6.1 Presentazione della domanda di sostegno	14
6.1.1 <i>Modalità di presentazione delle domande</i>	14
6.1.2 <i>Termini per la presentazione delle domande</i>	14
6.1.3 <i>Documentazione da allegare alla domanda di sostegno a pena di inammissibilità della domanda o dei singoli investimenti</i>	15
6.1.4 <i>Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa</i>	17
6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno	19
6.2.1 <i>Controlli amministrativi in fase di istruttoria</i>	19
6.2.2 <i>Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente</i>	20
6.2.3 <i>Richiesta di riesame</i>	20
6.2.4 <i>Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria</i>	21
6.2.5 <i>Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità</i>	21
7. Fase di realizzazione e pagamento	21
7.1 Variazioni progettuali	22
7.1.1 <i>Presentazione delle domande di variazione progettuale</i>	22
7.1.2 <i>Documentazione da allegare alla variante</i>	23
7.1.3 <i>Istruttoria delle domande</i>	23

7.2	Adeguamenti tecnici e modifiche progettuali non sostanziali	24
7.3	Domanda di pagamento dell'anticipo	24
7.3.1	Presentazione delle domande.....	24
7.3.2	Istruttoria delle domande	25
7.4	Domanda di pagamento di acconto su Stato Avanzamento Lavori (SAL)	25
7.4.1	Presentazione delle domande (di pagamento di acconto su SAL)	25
7.4.2	Istruttoria delle domande (di pagamento di acconto su SAL).....	26
7.5	Domanda di pagamento di saldo	27
7.5.1	Presentazione delle domande (di pagamento di saldo).....	27
7.5.2	Istruttoria delle domande (di pagamento di saldo).....	28
7.5.3	Domande di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori.	29
7.6	Impegni dei richiedenti	29
7.6.1	Disposizioni in materia di informazione e pubblicità.	30
7.7	Controlli e sanzioni	31
7.8	Richieste di riesame e presentazione di ricorsi	31
7.9	Informativa trattamento dati personali e pubblicità	32

1. Definizioni

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore (OP) per la Regione Marche.

AUTORITA' DI GESTIONE (AdG): l'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è individuata nel Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari della Regione Marche.

BENEFICIARIO: soggetto la cui domanda di sostegno risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno.

CANTIERABILITÀ: sono cantierabili le proposte di investimento che, al momento della presentazione della domanda di sostegno, sono corredate da tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, SCIA e similari, permessi, pareri, nulla osta, ecc.).

CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE (CUAA): codice fiscale del soggetto beneficiario da indicare in ogni comunicazione o domanda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA MISURA (CCM): Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna misura costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura.

CONTO CORRENTE DEDICATO: un numero di conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario ed utilizzato per effettuare tutti i pagamenti relativi alla domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo ed indicato nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di pagamento. Gli Enti locali e gli altri Enti pubblici che per legge ne sono obbligati utilizzano il conto corrente della Tesoreria unica.

CRATERE DEL SISMA: comprende i Comuni della Regione Marche danneggiati dal terremoto in Centro Italia, a seguito degli eventi del 24 agosto, 26 ottobre e 30 ottobre 2016 indicati negli Allegati 1 e 2 DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge con LEGGE 15 dicembre 2016, n. 229.

DECISIONE INDIVIDUALE DI CONCEDERE IL SOSTEGNO: provvedimento dell'Autorità di Gestione con il quale viene approvata la graduatoria unica regionale e concesso il contributo ai beneficiari che occupano una posizione utile in graduatoria.

DOMANDA DI SOSTEGNO: domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di aiuto in materia di Sviluppo Rurale.

DOMANDA DI PAGAMENTO: domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento.

FASCICOLO AZIENDALE: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe agricola, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione, in particolare del SIAN, ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale¹.

¹ Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo

FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

IMPRESA AGRICOLA: per impresa agricola deve intendersi esclusivamente un'impresa con partita IVA, iscritta alla competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura con codice ATECO della categoria A "Agricoltura, silvicoltura e pesca" ed in possesso di Fascicolo aziendale di cui al DPR 503/99 debitamente validato.

IMPRESA IN DIFFICOLTA': l'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze²

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
 - ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

La condizione di impresa in difficoltà non rileva ai fini dell'applicazione del Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25/06/2014 *che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 per ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, incendi, eventi catastrofici* (cfr paragrafo 6 dell'art. 1).

PMI: è da considerarsi "media" un'impresa che occupa meno di 250 persone e realizza un fatturato annuo (fatturato annuo corrisponde alla voce A.1 del conto economico di bilancio), che non supera i 50 milioni di euro o (in alternativa al parametro del fatturato), il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro (il totale di bilancio corrisponde al totale dell'attivo patrimoniale di bilancio). E' definita invece "piccola" un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato o (in alternativa al parametro del fatturato), il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro (il totale di bilancio corrisponde al totale dell'attivo patrimoniale di bilancio). E' definita invece "piccola" un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato o (in alternativa al parametro del fatturato), un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro. E' definita, infine, "micro impresa" un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato o (in alternativa al parametro del fatturato), un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

PRODUZIONE STANDARD (PS): potenziale produttivo dell'azienda agricola calcolato sulla base del valore medio delle produzioni agricole aziendali, relative alle coltivazioni e agli allevamenti, come prevede il Regolamento (CE) n. 1242/2008.

funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020).

² Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C GUCE 204/1 del 01/07/2014) e del Reg. (UE) n. 702/2014.

RICHIEDENTE: soggetto che presenta domanda di sostegno.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

SIAR: Sistema Informativo Agricolo Regionale.

STRUTTURA DECENTRATA AGRICOLTURA DELLA REGIONE MARCHE (SDA): la struttura decentrata agricoltura territorialmente competente per la presa in carico delle domande, che assicura le attività di protocollazione, classificazione e fascicolazione.

2. Obiettivi e finalità

Il presente Bando è finalizzato a concedere contributi per investimenti destinati alla realizzazione di interventi per il miglioramento e il potenziamento delle infrastrutture di accesso ai terreni agricoli e a servizio delle imprese agricole.

Gli interventi sono rivolti alla viabilità minore di collegamento alla viabilità pubblica ed interessano strade vicinali ed interpoderali, di uso pubblico o meno.

Il miglioramento viario ha lo scopo di incentivare la competitività delle imprese agricole ma contribuisce anche alla loro sostenibilità in aree spesso difficili da raggiungere per orografia e geomorfologia. La viabilità minore, che versa frequentemente in condizioni di forte precarietà e fragilità, in relazione alla presenza di dissesti idrogeologici aggravati dalle frequenti avversità atmosferiche, deve poter essere migliorata fino a garantire la necessaria continuità di collegamento, premessa per rendere compatibile la permanenza degli agricoltori e la cura del territorio.

3. Ambito territoriale

Ai fini del presente bando la sottomisura si applica nei Comuni della Regione Marche che rientrano nel "cratere del sisma" (cfr. Definizioni) che comprende tutti quei Comuni della Regione Marche, individuati in via definitiva con Legge 15 dicembre 2016, n. 229 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016".

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per il bando della presente sottomisura è pari ad € 1.450.000,00.

Il 10%, della dotazione finanziaria disponibile è cautelativamente riservato dall'Autorità di Gestione alla costituzione di un fondo di riserva. Attraverso tale fondo sarà garantita la disponibilità delle somme necessarie alla liquidazione di domande che, a seguito di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, dovessero essere riconosciute finanziabili.

5. Descrizione del tipo di intervento

5.1 Condizioni di ammissibilità al sostegno

La mancanza di uno dei requisiti richiesti per i soggetti richiedenti o per il progetto determina l'inammissibilità al sostegno o la decadenza parziale o totale della domanda di sostegno.

5.1.1 Requisiti del soggetto richiedente

Il richiedente al momento della presentazione della domanda deve possedere i seguenti requisiti:

1) essere uno dei soggetti indicati al paragrafo 8.2.4.3.4.4 "Beneficiari" dalla scheda della Misura 4, sottomisura 4.3, Operazione A), del PSR Marche 2014/20 e cioè:

- a. Comuni e Unioni di Comuni anche in forma associata;
- b. Organismi pubblico – privati di gestione associata dei beni agro-silvo-pastorali;
- c. Enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla Legge n. 168/2017;
- d. Consorzio di Bonifica delle Marche;
- e. Consorzi stradali obbligatori ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 126/1958 o Consorzi stradali volontari.

I Comuni e le Unioni Montane possono associarsi ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 (Accordi di programma registrati anche solo nel repertorio interno dell'amministrazione pubblica mandataria capofila).

I richiedenti possono stipulare Contratti di mandato (art. 1703 e seguenti del Codice civile), ovvero detenere e/o gestire le superfici oggetto di domanda di sostegno mediante concessione demaniale. Il Contratto di mandato deve essere registrato e allegato alla domanda di sostegno (cfr paragrafo 6.1.3).

Nel caso in cui nel Contratto di mandato od in altre tipologie di rapporti in cui vi sia la presenza di un ente soggetto al Codice degli appalti pubblici (d. lgs. n. 50/2016 e s.m.) lo stesso dovrà figurare come richiedente, in qualità di capofila, e rispettare il d. lgs. n. 50/2016 e s.m.

2) essere iscritto all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo Aziendale).

Nel caso di forme aggregate, ciascun soggetto deve detenere nel fascicolo aziendale le proprie particelle;

3) nel caso in cui il soggetto richiedente sia una impresa, non essere un'impresa in difficoltà (cfr. paragrafo 1. *Definizioni*);

4) non essere soggetto all'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 702/2014 (clausola "Deggendorf"³ che vieta l'erogazione di aiuti di Stato a coloro che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dalla Commissione);

5) essere nelle condizioni di rilascio del documento unico di regolarità contributiva qualora il richiedente sia assoggettato alle disposizioni che ne regolano l'emissione;

³ La clausola "Deggendorf" dispone che:

Fatto salvo l'articolo 30, il presente regolamento (Reg. UE 702/2014 ndr) non si applica:

- a) ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- b) agli aiuti ad hoc a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno."

6) il rappresentante legale del richiedente, qualora soggetto giuridico di diritto privato, non deve aver riportato condanne – come da certificato generale del casellario giudiziale - per i reati di cui all’art. 80, comma 1, lettere da a) a f), del d.lgs 50/2016;

7) avere la disponibilità delle superfici sulle quali si intende realizzare l’investimento relativo dell’infrastruttura viaria a decorrere dalla data di scadenza di presentazione della domanda di sostegno e fino al completo adempimento degli impegni assunti con l’adesione al presente bando (vincolo di inalienabilità e di destinazione d’uso).

La disponibilità deve risultare, a pena di inammissibilità, da:

- a. titolo di proprietà;
- b. titolo di usufrutto;
- c. contratto di affitto scritto e registrato al momento della domanda;
- d. concessione demaniale.

Fanno eccezione all’obbligo di avere la disponibilità delle superfici i seguenti casi:

1. I Comuni, per le strade vicinali di uso pubblico, nel caso in cui esercitino, anche tramite accordo di programma, i poteri dell’ente proprietario ai sensi dell’art. 14 del DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada;
2. I Consorzi stradali nel caso in cui intervengano in quanto allo scopo costituiti ai sensi dell’art. 14 della l. 126/58, nel caso di strade vicinali di uso pubblico, ovvero poiché costituiti con lo specifico scopo statutario nel caso di strade interpoderali;

8) applicare:

- nel caso in cui i soggetti richiedenti siano amministrazioni pubbliche o enti pubblici o di diritto pubblico, il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Disposizioni per l'attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- nel caso in cui i soggetti richiedenti non siano amministrazioni pubbliche o enti pubblici o di diritto pubblico, il comma 4, dell’art. 95 del d. lgs. n. 50/2016 ossia il “criterio del minor prezzo” nella scelta dei preventivi (cfr paragr. 6.1.3) , l’art. 23, comma 3 del d. lgs. n. 50/2016 e gli artt. da 33 a 42 del DPR n. 207/2010, fino a quando applicabili, ai sensi dell’art. 216, comma 4 del medesimo d. lgs. n. 50/2016 in relazione al progetto esecutivo (cfr paragr. 6.1.3), l’art. 106, comma 1, lettera c) punto 1 del d. lgs. n. 50/2016 in relazione alle varianti di progetto (cfr. paragr. 7.1).

Tutti i dati e le informazioni saranno desunti dalle rispettive fonti di certificazione del dato, completamente aggiornate in tutte le sezioni e validate prima della presentazione della domanda di adesione, in particolare dal fascicolo aziendale AGEA. Per le informazioni non desumibili in modalità automatica dai corrispondenti sistemi informativi che certificano il dato, il richiedente o l’eventuale soggetto da questi delegato per la presentazione della domanda, garantisce la corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda e il dato memorizzato a quella data nella fonte ufficiale.

5.1.2 Requisiti del progetto di investimento

Al momento della presentazione della domanda, il progetto deve:

1. raggiungere un punteggio non inferiore a 0,20 da calcolare sulla base di quanto stabilito al paragrafo 5.5;

2. interessare un tratto continuo di viabilità che collega i terreni, i centri aziendali o le loro sedi operative, di almeno due imprese agricole (cfr Definizioni), ad una strada comunale o ad una strada comunque classificata ai sensi del codice della strada.
3. contenere i pertinenti elaborati indicati dal d.lgs 50/2016 per il progetto esecutivo;
4. avere ottenuto l'attestazione del Comune/i competente territorialmente di risultare coerente con la strategia di ricostruzione post sisma;
5. avere ottenuto l'attestazione del Comune/i, competente territorialmente, che il tracciato stradale, oggetto dell'intervento, ricade prevalentemente in zona territoriale omogenea di cui alla lettera E) dell'art. 2 del D.M. 2/4/68 n. 1444, secondo quanto previsto dallo strumento urbanistico generale (Piano regolatore generale o Piano di Fabbricazione) approvato ai sensi della normativa vigente, a dimostrazione che l'intervento è riferito alla viabilità collegata prevalentemente all'uso agricolo.

5.2 Tipologia degli investimenti

Sono ammissibili gli investimenti per il miglioramento e l'adeguamento della viabilità rurale esistente ad uso di una pluralità di aziende agricole ed utenti.

La viabilità rurale comprende:

- le strade interpoderali non classificate ai sensi del Codice della strada (d.lgs 285/1992);
- le strade vicinali che, qualora di uso pubblico e fuori dai centri abitati, il Codice della strada dispone assimilate alle strade comunali.

Per adeguamento e/o miglioramento della viabilità rurale si intendono unicamente le seguenti tipologie di intervento:

- a) miglioramento della percorribilità del piano viabile tramite adeguata strutturazione del sottofondo e fondo stradale, rimodellamento e consolidamento delle scarpate, compresa l'eventuale rettifica del tracciato e l'ampliamento della sezione stradale nei casi strettamente necessari. L'asfaltatura è consentita solo qualora già presente e in aderenza alla tipologia preesistente;
- b) realizzazione di opere d'arte al servizio dell'infrastruttura da realizzarsi anche per garantire la sicurezza del transito, preferibilmente costruite con le tecniche dell'ingegneria naturalistica (ponticelli, muretti di contenimento, gabbionate, trincee drenanti);
- c) realizzazione di opere di regimazione delle acque superficiali (tombini, cunette, tubazioni di attraversamento, canalette di sgrondo, guadi).

5.3 Spese ammissibili e non ammissibili

5.3.1 Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le attività avviate e le spese sostenute dal beneficiario dal giorno successivo la data di protocollazione della domanda di sostegno.

Tale disposizione si applica anche alle caparre e agli anticipi, per cui non sono ammissibili se effettuati anteriormente alla data di presentazione della domanda.

Fanno eccezione le spese relative alla progettazione, propedeutiche alla presentazione della domanda, riconducibili a voci di costo per prestazioni immateriali: onorari di liberi professionisti, e/o incentivi ai dipendenti in caso di progettazione interna. Per tali tipologie sono ammissibili le spese sostenute nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno.

Al fine di verificare il rispetto della eleggibilità della spesa per l'attuazione degli interventi, si farà riferimento alla data risultante dalla dichiarazione di inizio dei lavori certificata dal direttore dei lavori.

Affinché la spesa sia ammissibile, per effettuare i pagamenti relativi alla domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo, è necessario utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato, intestato al beneficiario e indicato nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di pagamento.

Inoltre ciascuna fattura deve recare il dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato (il CUP assolve alla funzione), oltre l'ID della domanda e gli estremi della sottomisura.

Le spese ammissibili per gli investimenti sono da riferire alle tipologie presenti nel Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici o specifica analisi dei prezzi conforme allo stesso Prezzario, qualora necessaria.

L'IVA, ai sensi dell'art. 69, paragrafo 3, lettera c), del Reg. (UE) n. 1303/2013 è spesa ammissibile se effettivamente sostenuta e non recuperabile in alcun modo dal richiedente l'aiuto. Il beneficiario deve indicare nella domanda di sostegno la base giuridica di riferimento che prova la non recuperabilità, in alcun modo, dell'IVA. I richiedenti con personalità giuridica di diritto privato, per il riconoscimento ed il pagamento delle spese sostenute per l'IVA, così come rendicontata in fase di domanda di pagamento del SAL o del saldo, dovranno produrre all'AdG del PSR Marche 2014-2020 gli atti formali di riscontro da parte dell'Agenzia delle Entrate dello loro istanze di interpello o richieste di parere in merito al caso specifico di indetraibilità e quindi irrecuperabilità in alcun modo dell'IVA.

Le spese generali sono ammissibili nel limite complessivo del 12% dell'importo dell'investimento totale al netto dell'IVA. In particolare sono ammissibili:

- a) onorario per la progettazione degli interventi proposti (elaborati progettuali), compresi gli studi di fattibilità, ed eventuali onorari per consulenti necessari per la redazione del progetto esecutivo;
- b) onorario per la direzione, la contabilità e il collaudo dei lavori.

Nel caso di progettazione e/o direzione lavori interna alla pubblica amministrazione o all'Ente pubblico o di diritto pubblico si applica il d.lgs 50/2016 per il riconoscimento degli incentivi.

Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente se supportate da elaborati progettuali in cui sia stata apposta la firma e il timbro di un professionista abilitato alle competenze in materia.

Nel caso di spese tecniche rendicontate da società di servizi le stesse sono ammissibili se contenute in fatture emesse da tali società di servizi che si avvalgono, per attività di progettazione, o come dipendenti o come consulenti, di professionisti iscritti all'ordine professionale di specifica competenza, alle seguenti condizioni:

1. che la società di servizi, che emette fattura, abbia tra gli scopi sociali da statuto la progettazione e la consulenza tecnica;
2. che il libero professionista, abilitato a svolgere le attività oggetto di prestazione professionale, sia iscritto all'ordine professionale relativo e svolga, o come dipendente o come collaboratore, il lavoro presso la società di servizi;
3. che la fattura riporti chiaramente il nome del professionista che ha svolto la prestazione professionale (vale a dire la predisposizione dell'eventuale studio di fattibilità e/o di ogni altro documento ed elaborato tecnico ed economico-estimativo).

5.3.2 Spese non ammissibili

Non sono ammesse le seguenti voci di spesa:

- a) imposte, oneri e tasse, esclusi l'IVA non recuperabile in alcun modo ed i contributi previdenziali per le prestazioni professionali (EPAP e CPDEL se versata dall'ente entro i termini di legge);
- b) costi per l'apertura, la tenuta e gli interessi passivi dei conti correnti;
- c) spese legali;
- d) spese non riconducibili al Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici vigente al momento della presentazione della domanda di sostegno;
- e) spese per investimenti su strade classificate provinciali, regionali e statali ai sensi del d.lgs n. 285/92;
- f) spese per nuova viabilità rurale;
- g) spese per investimenti che interessano diverse strade rurali (strada intesa come tratto continuo di viabilità rurale collegato alla viabilità comunale o provinciale, regionale e statale);
- h) spese per investimenti avviati anteriormente alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- i) spese per investimenti allocati in territori extra-regionali o al di fuori dell'area del cratere del sisma;
- j) spese per acquisizione di aree;
- k) contributi in natura, sotto forma di fornitura di opere, beni e servizi;
- l) spese per lavori e servizi in economia (eseguiti in proprio) od in amministrazione diretta (con proprie maestranze assunte), ad esclusione dell'applicazione, qualora possibile in quanto legittima, delle disposizioni del d.lgs 50/2016 ;
- m) spese per stipula di polizze fidejussorie.

5.4 Importi ammissibili e percentuali di aiuto

5.4.1 Entità dell'aiuto

E' stabilito un massimale di aiuto per progetto pari a 300.000,00 Euro.

L'aiuto è concesso in conto capitale sulle spese ammissibili sostenute e regolarmente rendicontate fino ad una percentuale massima come rappresentato nella sottostante tabella

Beneficiario	Percentuale massima di aiuto secondo la zona di intervento nell'area del cratere del sisma	
	A - viabilità rurale in zone montane di cui all'art. 32, lettera a) del Reg. (UE) 1305/13	B - viabilità rurale in altre zone
Consorzi stradali	90%	60%
Consorzio di Bonifica delle Marche	90%	60%
Altri beneficiari	90%	70%

5.5 Selezione delle domande di sostegno

5.5.1 Criteri per la selezione delle domande

L'attribuzione del punteggio di priorità, con cui è stabilita la posizione di ogni domanda in graduatoria unica regionale, avviene valutando ciascuna delle seguenti tipologie di priorità a cui viene attribuito un peso in % su un totale di 100 come riportato in tabella.

CRITERI DI SELEZIONE E PESI	PESO %
A. Numero di imprese agricole servite dall'infrastruttura	40%
B. Produzione standard desunta dal fascicolo aziendale delle imprese agricole con sede operativa aziendale servita dall'infrastruttura	30%
C. Interventi realizzati nell'ambito di accordi agroambientali d'area finalizzati alla prevenzione del rischio di danni da calamità o eventi assimilati e da dissesto idrogeologico	10%
D. Interventi realizzati nelle aree D, C3 e C2	20%
TOTALE	100%

Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri:

A. Numero di imprese agricole servite dall'infrastruttura	Punti
- Numero di imprese agricole servite dall'infrastruttura maggiore o uguale a 5	1
- Numero di imprese agricole servite dall'infrastruttura <u>pari a 4</u>	0,6
- Numero di imprese agricole servite dall'infrastruttura <u>pari a 3</u>	0,3
- Numero di imprese agricole servite dall'infrastruttura <u>pari a 2</u>	0

Le imprese agricole sono qualificate all'attribuzione del punteggio solo se in possesso di numero di partita IVA, iscritte alla competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura con codice ATECO della categoria A "Agricoltura, silvicoltura e pesca" ed in possesso di Fascicolo aziendale di cui al DPR 503/99 debitamente validato.

B. Produzione standard desunta dal fascicolo aziendale delle imprese agricole con sede operativa aziendale servita dall'infrastruttura	Punti
- Produzione standard delle imprese agricole superiore o uguale a € 300.000,00	1
- Produzione standard delle imprese agricole <u>≥ a € 150.000,00 e < di € 300.000,00</u>	0,6
- Produzione standard delle imprese agricole <u>≥ a € 50.000,00 e < di € 150.000,00</u>	0,3
- Altri interventi	0

La produzione standard è desunta esclusivamente dal Fascicolo aziendale delle imprese agricole (cfr Definizioni), qualora riportata. Le imprese agricole che non ne fossero in possesso non possono determinare punteggio di priorità. Il Fascicolo aziendale di riferimento è quello validato di data più recente. Qualora non diversamente riportato nella visura camerale (CCIAA), la sede operativa coincide con la sede legale.

C. Interventi realizzati nell'ambito di accordi agroambientali d'area finalizzati alla	Punti
---	--------------

prevenzione del rischio di danni da calamità o eventi assimilati e da dissesto idrogeologico	
- Interventi realizzati interamente nell'area d'intervento di accordi agroambientali d'area finalizzati alla prevenzione del rischio di danni da calamità o eventi assimilati e da dissesto idrogeologico	1
- Interventi realizzati per almeno il 50% dello sviluppo lineare della strada oggetto dell'intervento, all'interno dell'area d'intervento di accordi agroambientali d'area finalizzati alla prevenzione del rischio di danni da calamità o eventi assimilati e da dissesto idrogeologico	0,5
- Altri interventi	0

Gli accordi agroambientali per poter attribuire il punteggio di priorità sono quelli risultanti finanziabili ai sensi del bando relativo agli Accordi agroambientali d'Area (AAA) Tutela del suolo e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni del PSR 2014-2020.

D. Interventi realizzati nelle aree D, C3 e C2	Punti
- Interventi realizzati in area D	1
- Interventi realizzati in area C3	0,8
- Interventi realizzati in area C2	0,4
- Interventi realizzati in altre aree	0

Qualora l'intervento ricada in più aree il punteggio è attribuito in corrispondenza dell'area ove è previsto il maggior costo degli investimenti.

5.5.2 Modalità di formazione della graduatoria

E' prevista la formazione di una graduatoria unica regionale che verrà redatta secondo le seguenti modalità:

1. si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C-D);
2. si calcolerà il punteggio finale, espresso come somma ponderata dei punteggi relativi a ciascun criterio (A-B-C-D) moltiplicati per i rispettivi pesi di cui alla tabella "Criteri di selezione e pesi".

Sono ammesse alla graduatoria le sole domande di sostegno che conseguono un punteggio minimo pari a 0,20.

Le domande verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria del bando al netto della quota di riserva del 10% della dotazione finanziaria stessa.

A parità di punteggio ottenuto viene assegnata priorità all'infrastruttura che assicura il maggior rapporto tra imprese agricole (cfr Definizioni) servite dall'infrastruttura e costo totale dell'investimento.

Tutti i requisiti di selezione dichiarati al momento della presentazione della domanda di sostegno sono verificati nel corso dell'istruttoria della domanda. Nello svolgimento dell'istruttoria non possono essere attribuite priorità non dichiarate dal richiedente.

6. Fase di ammissibilità

6.1 Presentazione della domanda di sostegno

I termini del procedimento sono fissati in 120 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del bando. A norma di quanto stabilito dall'art. 2 L. 241/90. I termini del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

6.1.1 Modalità di presentazione delle domande

L'istanza, dovrà essere presentata esclusivamente tramite SIAR tramite accesso al seguente indirizzo: <http://siar.regione.marche.it> mediante:

- **caricamento su SIAR** dei dati previsti dal modello di domanda;
- **caricamento su SIAR** degli allegati;
- **sottoscrizione** della domanda da parte del richiedente **in forma digitale** mediante specifica smart card (Carta Raffaello), o altra carta servizi abilitata al sistema; è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con il sistema della carta servizi che intendono utilizzare.

Non saranno accolte domande presentate con altre modalità di trasmissione.

L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda o rivolgersi a strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti e convenzionati con la Regione Marche o ad altri soggetti abilitati dall'A.d.G. del PSR Marche 2014/2020.

Oltre ai dati identificativi del richiedente, la domanda deve contenere la dichiarazione:

- a) di non aver richiesto altri contributi pubblici per la realizzazione degli investimenti di cui si chiede il sostegno;
- b) di non aver riportato condanne per i reati di cui all'art. 80, comma 1, lettere da a) a f), del d.lgs 50/2016;
- c) di non essere soggetto all'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 702/2014 (clausola "Deggendorf"⁴ che vieta l'erogazione di aiuti di Stato a coloro che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dalla Commissione);
- d) di essere nelle condizioni di rilascio del documento unico di regolarità contributiva;
- e) dell'assunzione degli impegni descritti al paragrafo 7.6 del presente bando.

6.1.2 Termini per la presentazione delle domande

La domanda di sostegno può essere presentata fino al giorno 5 novembre 2019 ore 13.00, termine perentorio. La domanda deve essere corredata di tutta la documentazione richiesta dal presente bando al paragrafo 6.1.3.

⁴ La clausola "Deggendorf" dispone che:

Fatto salvo l'articolo 30, il presente regolamento (Reg. UE 702/2014 ndr) non si applica:

- a) ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- b) agli aiuti ad hoc a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno."

Il richiedente può presentare più domande. Ogni domanda di sostegno è riferita ad una sola strada.

Saranno dichiarate inammissibili:

- le domande presentate oltre il termine di scadenza;
- le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto espressamente delegato o prive di sottoscrizione.

La verifica viene effettuata entro 10 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno a pena di inammissibilità della domanda o dei singoli investimenti

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione a pena di inammissibilità:

1. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del richiedente riportante, qualora pertinenti in relazione agli investimenti richiesti ed a pena di inammissibilità della domanda o dei singoli investimenti:
 - a. gli estremi e la data delle autorizzazioni, le concessioni, la SCIA e similari, i permessi, i pareri, i nulla osta, le comunicazioni, ecc., per la realizzazione del progetto esecutivo con indicazione degli atti autorizzativi richiesti e rilasciati dalle autorità competenti (allegato 1);
 - b. la recuperabilità o meno dell'IVA in relazione al proprio regime IVA ed alla base giuridica applicabile (allegato 2);
2. attestazione del Comune/i competente territorialmente:
 - a. che il progetto risulta coerente con la strategia di ricostruzione post sisma;
 - b. che il tracciato stradale, oggetto dell'intervento, ricade prevalentemente in zona territoriale omogenea di cui alla lettera E) dell'art. 2 del D.M. 2/4/68 n. 1444, secondo quanto previsto dallo strumento urbanistico generale (Piano regolatore generale o Piano di Fabbricazione) approvato ai sensi della normativa vigente;
 - c. che l'intervento riguarda una strada non classificata come strada comunale o vicinale di uso pubblico (ai sensi del codice della strada) o, viceversa, riguarda una strada classificata vicinale di uso pubblico con riferimento al relativo atto dell'Amministrazione comunale;

3. progetto esecutivo:

il progetto esecutivo deve determinare, in ogni dettaglio, i lavori da realizzare ed i costi da sostenere in modo da identificare ogni elemento progettuale per forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.

Il progetto deve essere corredato della documentazione (elaborati) prevista dagli articoli da 33 a 42 del DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii. I beneficiari richiedenti soggetti al Codice dei contratti pubblici devono conservare agli atti il Capitolato speciale d'appalto e lo Schema di contratto (art. 43 d.P.R. n. 207/2010) potendolo non allegare alla domanda di sostegno.

Nella Relazione generale andranno indicati:

- l'identificazione della strada (interpodereale, di bonifica o vicinale richiamando e allegando la documentazione (catastale, amministrativa, ecc..) di riferimento;
- le necessità di intervento richiamando le criticità riscontrate nella gestione della viabilità. In particolare vanno motivati gli interventi di realizzazione di opere d'arte al servizio dell'infrastruttura di cui al punto 5.2 del presente bando con specifico riferimento alle indicazioni della relazione geologica e geotecnica;
- gli interventi di progetto anche in relazione al raggiungimento delle condizioni di sicurezza stradale che l'infrastruttura richiede.

Con gli elaborati si dovranno produrre:

- planimetria in scala non inferiore a 1:10.000, con riportata l'area di intervento e la destinazione funzionale dell'infrastruttura;
- planimetria catastale con individuazione delle particelle catastali riportate nei fascicoli aziendali delle imprese agricole (cfr Definizioni) servite dalla strada e degli elementi di priorità ad esse attribuibili e relativo elenco secondo il seguente schema:

Denominazione dell'impresa agricola servita dalla strada	CUAA (Codice Unico Azienda agricola) dell'impresa agricola servita dalla strada	Codice del fascicolo aziendale di riferimento	Se la sede operativa dell'impresa agricola è servita dalla strada riportare la Produzione standard del fascicolo aziendale validato in data più recente

- planimetria con curve di livello dello stato attuale e di progetto. La scelta della scala di rappresentazione deve consentire una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento;
- sezioni e particolari costruttivi;
- documentazione fotografica (con riportati su planimetria i punti di vista fotografici);
- piano di manutenzione;
- piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera;
- cronoprogramma;
- elenco dei prezzi unitari;
- computo metrico estimativo. Per le voci di costo non presenti o non assimilabili a quelle del Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici sono da redigere analisi dei prezzi per la determinazione del prezzo unitario, così come previsto dallo stesso Prezzario;
- quadro economico. Qualora gli interventi ricadano in zone ove vengono applicate percentuali di aiuto o priorità diverse occorre distinguere i costi previsti;

Gli elaborati di progetto, in relazione alle caratteristiche del contesto paesistico ambientale interessato ed alla tipologia di intervento, possono essere integrati con i seguenti elaborati redatti per:

- valutazione di incidenza (studio di incidenza)
- nulla osta da parte degli Enti Parco.

Nel caso in cui la documentazione richiesta fosse già in possesso dell'Amministrazione regionale, sarà sufficiente allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 sottoscritta ai sensi del 3° comma dell'art.38 del DPR menzionato, con l'indicazione della struttura regionale presso la quale è depositata e gli estremi del procedimento cui si riferisce (allegato 7).

Il progetto esecutivo deve essere sottoscritto/i digitalmente dal progettista incaricato.

4. copia dell'atto di approvazione del progetto esecutivo, nel caso di ente pubblico o soggetto richiedente amministrato da organi collegiali;
5. se del caso, contratto di mandato registrato, sottoscritto dal mandatario e dai legali rappresentanti dei soggetti mandanti, con l'indicazione delle particelle catastali messe a disposizione per la domanda di sostegno e l'esecuzione dei lavori;
6. nel caso di richiedenti soggetti all'applicazione del Codice dei contratti pubblici check list di autovalutazione AGEA degli appalti che si intendono porre in essere (check list "pre gara") in relazione all'importo del contributo richiesto, al netto di IVA, che costituirà la base di gara per l'affidamento dei lavori. Nel caso dei servizi tecnici appaltati esternamente all'Ente locale o territoriale richiedente andrà prodotta la check list di autovalutazione AGEA "post gara" in relazione alla specifica modalità di affidamento degli incarichi. Le check list specifiche sono scaricabili dall'apposita sezione del SIAR <https://siar.regione.marche.it/web/public/downloaddocumenti.aspx>;
7. per l'esecuzione dei lavori, nel caso di investimenti di richiedenti non soggetti all'applicazione del d.lgs 50/2016, n. 3 preventivi dettagliati di spesa riferiti all'importo totale di quadro economico di progetto esecutivo, datati e firmati dalla ditta che li ha emessi, di cui uno prescelto (quello dal minor prezzo) e altri due di raffronto di ditte diverse ed in concorrenza tra loro;
8. per l'esecuzione dei servizi tecnici, nel caso di investimenti di richiedenti non soggetti all'applicazione del d.lgs 50/2016, n. 3 preventivi dettagliati di spesa (commisurati ai corrispettivi di cui alle tabelle del D.M. 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e che distinguano tra oneri di progettazione e direzione dei lavori e relativa contabilità con certificazione di regolare esecuzione o collaudo degli stessi), datati e firmati da chi li ha emessi, di cui uno prescelto (quello dal minor prezzo), e altri due di raffronto, forniti da professionisti abilitati alle competenze in materia diversi ed in concorrenza tra loro;
9. nel caso di richiedente impresa/soggetto di diritto privato, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del responsabile della tenuta della contabilità, anche a fini fiscali, con incarico conferito dal legale rappresentante, relativo allo stato di difficoltà o meno dell'impresa e che il richiedente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non avere procedure esecutive in corso (allegato 3);
10. nel caso di consorzio stradale o altro soggetto con personalità giuridica di diritto privato, copia dell'atto costitutivo e dello Statuto vigente e, ad eccezione dei consorzi stradali di strade vicinali di uso pubblico, copia dei bilanci d'esercizio degli ultimi tre anni.

6.1.4 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa

Errori sanabili o palesi:

"Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal richiedente o dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento, dopo essere stati presentati, in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma"⁵.

Si considera errore palese quindi quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie attività istruttorie.

⁵ (art. 4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014) Il regolamento prevede inoltre "Qualora l'autorità competente non abbia ancora informato il beneficiario degli eventuali errori contenuti nella domanda di aiuto o nella domanda di pagamento né abbia annunciato un controllo in loco, i beneficiari dovrebbero essere autorizzati a ritirare le loro domande di aiuto o domande di pagamento o parti di esse in qualsiasi momento. Essi dovrebbero inoltre essere autorizzati a correggere o adeguare gli errori palesi, che in alcuni casi devono essere riconosciuti dalle autorità nazionali, contenuti nelle domande di aiuto o nelle domande di pagamento o negli eventuali documenti giustificativi.

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di AGEA, dell'ufficio istruttore o del richiedente.

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati).

NON si considerano errori palesi:

- la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;
- la mancata presentazione della documentazione considerata essenziale per l'ammissibilità;
- la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso o ai requisiti utili al calcolo dei punteggi di priorità.

In ogni caso la correzione di errore palese NON può MAI determinare l'aumento del punteggio dichiarato nella domanda di sostegno.

Delega, variazioni, integrazioni e modalità di comunicazione

Nel caso in cui il richiedente non intenda interagire personalmente con gli uffici regionali nella trattazione della propria istanza ha facoltà di delegare alcune attività ad altro soggetto. In tal caso deve trasmettere alla competente Struttura Decentrata Agricoltura provinciale una specifica nota, sottoscritta nei modi sotto indicati, contenente:

- i dati del soggetto che ha accettato la delega;
- le attività delegate.

La delega, salvo diversa indicazione contenuta nella comunicazione, ha valore per le attività indicate sino al termine della trattazione della pratica.

La delega deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e corredata di documento di identità del medesimo ai sensi dell'art. 38, comma 3bis del DPR n. 445/2000, con le modalità previste dallo stesso articolo.

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori le eventuali necessarie variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di sostegno e nella documentazione allegata (6).

Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda e riguardanti dati rilevanti per l'ammissibilità o per l'attribuzione di punteggi non saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione dell'esito istruttorio a meno che i dati trasmessi comportino variazioni tali da compromettere l'ammissibilità o da comportare la riduzione dei punteggi da attribuire; in tal caso si provvede a prenderne atto e ad effettuare la valutazione in base alla nuova documentazione prodotta.

Si prevede che le comunicazioni del beneficiario siano effettuate tramite PEC⁷.

⁶ Nella fattispecie non sono comprese le "varianti" che possono essere invece presentate successivamente alla formazione della graduatoria disciplinate al paragr...7.1. del presente bando.

Invio di documentazione integrativa

Qualora per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al richiedente viene inviata una richiesta motivata contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il termine entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta, esclusivamente attraverso il SIAR, con l'avvertimento che, anche in assenza, l'istruttoria verrà comunque conclusa.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della richiesta di documentazione integrativa o, nel caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte dei richiedenti di mantenere una casella di PEC funzionante), dalla data di invio della PEC.

6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno

6.2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I controlli amministrativi sulla totalità delle domande sono relativi agli elementi anagrafici della domanda e di incrocio con altre misure del PSR e con altri regimi di aiuto, nonché agli elementi **che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli.**

Essi comprendono controlli incrociati con altri sistemi e tengono conto dei risultati delle verifiche di altri servizi o enti al fine di evitare ogni pagamento indebito di aiuto.

I controlli amministrativi sono inoltre volti a definire che la spesa relativa a ciascun intervento richiesto risulti funzionale al raggiungimento degli obiettivi e che la stessa per essere ammissibile sia:

1. imputabile ad un'operazione finanziata dal bando;
2. pertinente rispetto all'azione ammissibile e che risulti conseguenza diretta dell'azione stessa;
3. congrua rispetto all'azione ammessa e che comporti costi commisurati alla dimensione del progetto;
4. necessaria per attuare l'azione o il programma di lavoro oggetto della sovvenzione;
5. ragionevole, giustificata e conforme ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza. Le spese devono essere necessarie per l'attuazione dell'operazione.

Le verifiche vengono svolte nell'arco temporale di 120 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza della presentazione delle domande di sostegno.

I controlli riguardano in particolare:

1. la verifica della congruità e ragionevolezza dei costi relativi ai singoli investimenti proposti:

La congruità e ragionevolezza dei costi, si valuta in base a:

⁷ Codice amm. Digitale - Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.) 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini (Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 22 luglio 2011). 3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

a) computi metrici estimativi completi di misure analitiche, redatti applicando alle quantità complessive desunte dagli elaborati progettuali i prezzi unitari del Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici o le analisi dei prezzi condotte sempre con riferimento alle indicazioni del medesimo Prezzario vigente al momento della sottoscrizione digitale del progetto esecutivo da parte del progettista incaricato.

b) nel caso di richiedenti non soggetti all'applicazione del d.lgs 50/2016, confronto fra almeno tre preventivi di spesa rilasciati dalle ditte interpellate per l'esecuzione, diverse ed in concorrenza tra loro, di cui è prescelto quello dal prezzo più basso. Le ditte provvedono all'offerta economica sulla base del computo metrico di cui al punto precedente.

Visite aziendali

E' data facoltà all'istruttore di effettuare visite in situ per acquisire ulteriori elementi conoscitivi a supporto delle valutazioni tecniche sulla iniziativa progettuale, in particolare:

- per verificare la rispondenza di quanto dichiarato dal richiedente;
- per accertare la fattibilità degli interventi proposti;
- per accertare la loro conformità agli obiettivi ed alle finalità della misura.

Durante la visita in situ potranno essere verificate anche:

- la situazione precedente all'investimento ove il materiale fotografico eventualmente prodotto non sia in grado di rendere con sufficiente chiarezza le condizioni prospettate;
- le altre situazioni che potrebbero aggiungere informazioni significative per la determinazione dell'ammissibilità dell'investimento proposto.

Attribuzione del punteggio di priorità

I punteggi saranno attribuiti sulla base dei criteri previsti dal presente bando al paragrafo 5.5. e documentati dai beneficiari.

I requisiti per l'attribuzione dei punteggi devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

6.2.2 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

Nel caso di inammissibilità parziale o totale della domanda si provvederà all'invio al richiedente della comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l'indicazione:

- ✓ del punteggio assegnato;
- ✓ degli investimenti ammessi e del dettaglio degli investimenti non ammessi;
- ✓ del contributo concedibile;
- ✓ del termine entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame al Comitato di Coordinamento di Misura (CCM, cfr. successivo paragrafo 6.2.3.).

6.2.3 Richiesta di riesame

Entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione di esito istruttorio sopraindicata, il richiedente, esclusivamente tramite SIAR, può richiedere il riesame e la ridefinizione della propria posizione al Comitato di Coordinamento di Misura (CCM8), attraverso la presentazione di memorie scritte.

⁸ Il Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna Misura è costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della richiesta di richiesta di riesame o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC funzionante) dalla data di invio della PEC.

Le istanze vanno indirizzate al CCM della sottomisura 4.3a.

Esse saranno esaminate dal CCM nei 20 giorni successivi al ricevimento e comunque prima della pubblicazione della graduatoria regionale.

Provvedimento di non ammissibilità

Nel caso di inammissibilità totale il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal dirigente responsabile di attuazione della sottomisura, è comunicato ai soggetti interessati.

Esso contiene anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione, o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

6.2.4 Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria

A conclusione dell'attività istruttoria, il Responsabile regionale di misura predispone la graduatoria, sulla base delle domande dichiarate ammissibili.

In relazione alle dotazioni finanziarie previste negli avvisi pubblici, sono ammessi a finanziamento tutti i progetti collocati in posizione utile nella graduatoria, fino alla copertura delle risorse attribuite.

La graduatoria è approvata con decreto del dirigente responsabile dell'attuazione della sottomisura 4.3.a.

6.2.5 Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità

Il decreto di approvazione della graduatoria è pubblicato sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n.573/16 e DGR1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella sezione Regione Utile all'indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

Ai richiedenti che, in base alla graduatoria medesima, rientrano in graduatoria ma non sono finanziabili per carenza di fondi, sarà inviata la relativa comunicazione.

La comunicazione di finanziabilità e di non finanziabilità sono inviate a firma del Responsabile regionale della sottomisura 4.3.a.

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria qualunque interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione; o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

7. Fase di realizzazione e pagamento

La Regione Marche riceve le domande di pagamento dei beneficiari, finalizzate ad ottenere la liquidazione dell'aiuto spettante.

Il pagamento può essere richiesto sotto forma di:

- domanda di pagamento dell'anticipo;
- domanda di pagamento su stato avanzamento lavori (SAL)

- domanda di pagamento del saldo.

In questa fase inoltre i richiedenti possono presentare eventuali domande di variazione progettuale, adeguamenti tecnici e modifiche progettuali non sostanziali.

7.1 Variazioni progettuali

Il beneficiario può presentare **non più di due richieste di variante** al progetto finanziato. In tale limite non va considerata la variante per cambio di beneficiario che deve essere oggetto di separata richiesta.

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportino modifiche dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile purché NON siano tali da inficiare la finanziabilità stessa, quali:

1. modifiche tecniche sostanziali delle operazioni approvate;
2. modifiche della tipologia di investimento approvata;
3. diversa suddivisione della spesa tra singole voci omogenee. Per voce omogenea si intende la singola voce di costo del computo metrico che influisce sugli altri elaborati economici di progetto (elenco dei prezzi unitari e quadro economico) ferma restando l'entità del contributo;
4. cambio del beneficiario, del rappresentante legale o del soggetto da questi delegato. Il subentro nella titolarità è consentito per casi eccezionali, debitamente motivati (es: gravi dissesti finanziari, trasformazione della ragione sociale, scadenza del mandato pro tempore, ecc.) alle seguenti condizioni:
 - che il subentro non modifichi le condizioni che hanno originato la concessione degli aiuti, ivi compreso il punteggio;
 - che il subentrante s'impegni a realizzare gli investimenti in luogo del cedente e a rispettare tutte le condizioni e gli impegni riportati nel nulla osta di concessione per la erogazione del sostegno, ivi compresi quelli previsti per il periodo vincolativo decennale successivo all'ultimazione del progetto;
 - in tutti i casi di subentro è possibile riconoscere il sostegno solo qualora il subentrante sia in grado di dimostrare di aver sostenuto l'onere finanziario degli investimenti mediante la presentazione dei documenti giustificativi della spesa (fatture) intestati al medesimo e dal medesimo effettivamente pagati (bonifici), fatta eccezione per i casi di forza maggiore per decesso o inabilità di lunga durata del beneficiario per i quali è consentita, rispettivamente, all'erede legittimo e al subentrante la presentazione della documentazione giustificativa della spesa e dei pagamenti ancorché intestati al "de cuius" o al cedente inabile.
 - nel caso del subentro e in presenza di anticipazione erogata a favore del cedente, alla stipula di appendice di subentro della polizza fidejussoria secondo quanto previsto da AGEA.

7.1.1 Presentazione delle domande di variazione progettuale

Le domande di variante possono essere presentate solo tramite SIAR all'indirizzo: <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>. Le domande presentate con diversa modalità non potranno essere accolte e saranno dichiarate immediatamente inammissibili.

Non è previsto l'obbligo della comunicazione della variante prima della sua realizzazione.

Il beneficiario deve comunque presentare la richiesta di variante (comprendente gli adeguamenti realizzati e non comunicati) entro 60 giorni antecedenti la data stabilita per la rendicontazione.

Le varianti approvate, ma eseguite in maniera difforme, corrispondono a varianti non approvate.

Le maggiori spese eventualmente sostenute dal beneficiario per la realizzazione della variante rispetto al progetto esecutivo finanziato non determinano aumento di contributo; sono quindi totalmente a carico del beneficiario.

Diversamente, nel caso in cui la variante produca una riduzione della spesa ammessa, il contributo viene ricalcolato in corrispondente diminuzione.

La variante può essere ritirata fino a quando al beneficiario non vengano comunicate inadempienze o l'intenzione di svolgere un controllo in loco (Regolamento di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità⁹)

7.1.2 Documentazione da allegare alla variante

Alla domanda di variante deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

- a) relazione nella quale sia fatto esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato, con riferimento ai casi previsti dall'articolo 106 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m. La relazione sarà sottoscritta digitalmente dal tecnico progettista o dal direttore dei lavori e supportata da copia degli eventuali atti di approvazione;
- b) apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito di variante, come previsto dal sistema SIAR;
- c) un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare un collegamento tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta, come previsto dal sistema SIAR;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritta ai sensi del 3° comma dell'art.38 del DPR menzionato, con indicazione dei dati amministrativi (eventuale numero dell'atto autorizzativo richiesto e rilasciato dall'autorità competente, sua data ed eventuale protocollo) con l'elenco degli atti autorizzativi necessari (autorizzazioni, concessioni, SCIA e similari, permessi, pareri, nulla osta, comunicazioni, ecc.) per la variante al progetto esecutivo. La dichiarazione deve altresì indicare l'Autorità competente che li ha emessi (allegato 1).

7.1.3 Istruttoria delle domande

L'istruttoria si svolge nell'arco temporale di 45 giorni dal ricevimento della domanda di variante ed è tesa a valutare la conformità qualitativa e quantitativa della variante del progetto esecutivo e la sua compatibilità con il bando di attuazione della sottomisura, soprattutto in riferimento alle seguenti condizioni:

- ✓ la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto esecutivo;
- ✓ la variante non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- ✓ la variante non comporti la modifica delle condizioni di accesso e delle priorità assegnate tali da determinare un punteggio di accesso ricalcolato inferiore a quello attribuito all'ultimo beneficiario collocatosi in posizione utile in graduatoria per il finanziamento.

L'istruttoria può determinare la totale o parziale ammissibilità della richiesta oppure l'inammissibilità della stessa.

Nel caso di parziale o totale inammissibilità la comunicazione del responsabile provinciale al beneficiario dovrà contenere le motivazioni ed indicare il termine perentorio entro il quale dovranno pervenire eventuali memorie per il riesame ad opera del CCM della sottomisura 4.3a.

⁹ **Ritiro di domande di aiuto, domande di sostegno, domande di pagamento e altre dichiarazioni** 1. Una domanda di aiuto, una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tale ritiro è registrato dall'autorità competente. Uno Stato membro che si avvale delle possibilità previste all'articolo 21, paragrafo 3, può disporre che la comunicazione alla banca dati informatizzata degli animali di un animale che non si trova più nell'azienda possa sostituire il ritiro scritto. 2. Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al paragrafo 1 o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze. 3. I ritiri di cui al paragrafo 1 riportano i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o di parte di essi.

Il Dirigente responsabile dell'attuazione della sottomisura adotta il provvedimento con il quale si determina l'esito delle richieste di variante.

7.2 Adeguamenti tecnici e modifiche progettuali non sostanziali

Sono da considerarsi “**adeguamenti tecnici**”, i cambiamenti del progetto originario che non alterano i parametri che hanno reso finanziabile l'iniziativa quali:

1. le modifiche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative. Le soluzioni tecniche migliorative devono essere proposte nel rispetto del criterio della ragionevolezza e ordinarietà della spesa e della finalità per cui l'investimento è stato approvato;
2. nel caso di richiedenti non soggetti all'applicazione del d.lgs 50/2016, il cambio del preventivo prescelto, a parità di prezzo esecutivo allora offerto dall'affidatario, purché accompagnato da adeguata relazione tecnico-economica.

Le “**modifiche progettuali non sostanziali**” sono le soluzioni tecniche migliorative, le trasformazioni di dettaglio che non necessitano di essere presentate alle autorità competenti che hanno rilasciato atti autorizzativi relativi al progetto esecutivo.

Per gli **adeguamenti tecnici** e per le **modifiche progettuali non sostanziali** non è prevista la comunicazione prima della realizzazione. Per gli **adeguamenti tecnici**, tuttavia, il beneficiario deve comunicare le modifiche apportate al progetto prima della domanda di pagamento finale.

La valutazione degli adeguamenti tecnici e delle modifiche progettuali non sostanziali sarà effettuata direttamente al momento dell'accertamento finale e, di conseguenza, in caso di esito negativo, le spese rimarranno a totale carico del beneficiario.

7.3 Domanda di pagamento dell'anticipo

L'anticipo può essere assegnato fino ad un massimo del 50% del contributo concesso.

Per i richiedenti diversi dagli enti pubblici, nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore all'importo approvato, verranno recuperati gli interessi maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato, mentre nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore rispetto all'importo dell'anticipo ricevuto, verrà recuperato il contributo ricevuto in eccesso, comprensivo degli interessi maturati.

7.3.1 Presentazione delle domande

La domanda di pagamento dell'anticipo deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>.

Deve essere presentata tramite SIAR la seguente documentazione:

- a) garanzia fidejussoria stipulata con istituto di credito o società assicurativa equivalente al 100% dell'importo anticipato, utilizzando le procedure e la modulistica AGEA. Gli enti locali trasmettono la garanzia sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente equivalente al 100% dell'importo anticipato. La modulistica relativa alla fidejussione predisposta da AGEA OP è reperibile su SIAR nella sezione domande di pagamento. La fidejussione deve avere validità comunque fino alla liquidazione del saldo finale dell'aiuto ed ha efficacia fino alla data di rilascio dell'apposita autorizzazione di svincolo da parte dell'Amministrazione competente;
- b) dimostrazione di aver provveduto all'affidamento dei lavori, nel solo caso di richiedenti soggetti al d.lgs 50/2016, o di aver avviato la realizzazione del Progetto esecutivo (dichiarazione di inizio dei lavori a firma del direttore dei lavori incaricato). Nel caso di Enti pubblici, qualora gli stessi non intendano optare per la richiesta del 25% dell'importo di contributo concesso ai sensi del decreto n. 347 del 13/08/2019,

l'importo liquidabile dovrà essere quello risultante dopo l'espletamento della gara (Quadro economico ridefinito tenendo conto dei ribassi offerti);

- c) in caso di contributo pari o superiore a 25.000,00 Euro, esclusi gli enti pubblici: dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136". I fac simili specifici sono scaricabili dall'apposita sezione del SIAR <https://siar.regione.marche.it/web/public/downloaddocumenti.aspx>.

Il richiedente, qualora soggetto di diritto privato, deve inoltre dichiarare di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale ovvero condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale (allegato 4).

7.3.2 Istruttoria delle domande

Le verifiche sono effettuate entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

La rendicontazione delle spese riferite all'importo erogato come anticipo è posticipata al momento della presentazione della domanda di saldo.

Nel caso di decadenza dall'aiuto il beneficiario è tenuto a restituire le somme percepite, comprensive degli interessi maturati.

7.4 Domanda di pagamento di acconto su Stato Avanzamento Lavori (SAL)

E' possibile presentare richieste di liquidazione dell'aiuto corrispondenti ai lavori parzialmente eseguiti.

Lo Stato Avanzamento Lavori (SAL) può essere **richiesto massimo due volte**. **Nel caso il richiedente abbia presentato domanda di anticipazione il SAL può essere richiesto una sola volta**.

Il SAL deve rappresentare almeno il 30% del contributo richiesto e per la sua presentazione non necessita la presentazione di polizza fidejussoria.

E' possibile erogare acconti fino a 80% dell'importo dell'aiuto totale concesso. Di conseguenza, nel caso in cui sia stato erogato l'anticipo, l'acconto su SAL non potrà essere di importo superiore al 30% del contributo concesso.

Nel caso di mancata erogazione dell'anticipo, l'acconto su SAL potrà essere di importo compreso fra 30% e 80% del contributo concesso.

7.4.1 Presentazione delle domande (di pagamento di acconto su SAL)

La domanda deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx> fino a tre mesi prima della conclusione delle operazioni fissata nella decisione di finanziamento dell'Autorità di gestione.

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

1. Stato di avanzamento analitico dei lavori, completo di Computo metrico con i codici di riferimento delle voci di spesa, redatto in base al prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione Marche vigente al momento della domanda di sostegno, con evidenza dei ribassi ottenuti;
2. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000 con copia documento di identità), di asseverazione del tecnico progettista-direttore dei lavori relativa alla computazione dei lavori concernente la domanda di contributo, ove si dichiara che tutte le opere risultano realizzate nel rispetto di tutte le norme cogenti e nel rispetto delle prescrizioni eventualmente impartite dalle Autorità competenti (vincoli idrogeologici, urbanistico-edilizi, ambientali e paesaggistici e relative autorizzazioni con eventuali prescrizioni esecutive), redatta secondo lo schema predisposto dall'A.d.G (allegato 5);

3. fatture: le fatture o i documenti contabili equipollenti devono riportare un'apposita codifica costituita dall'ID domanda e dalla sottomisura di riferimento, unitamente al dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato. In difetto i documenti dovranno essere rettificati, pena l'inammissibilità della spesa. I richiedenti con personalità giuridica di diritto privato, per l'eventuale riconoscimento ed il pagamento delle spese sostenute per l'IVA dovranno produrre gli atti formali di riscontro da parte dell'Agenzia delle Entrate delle loro istanze di interpello o richieste di parere in merito al caso specifico di indetraibilità e quindi irrecuperabilità in alcun modo dell'IVA;
4. in caso di contributo totale pari o superiore a 25.000,00 Euro, esclusi gli enti pubblici: dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136". I fac simili specifici sono scaricabili dall'apposita sezione del SIAR <https://siar.regione.marche.it/web/public/downloaddocumenti.aspx>;
5. copia delle contabili dei pagamenti effettuati tramite conto dedicato:
 - ✓ Copia dei bonifici / Riba eseguiti, prodotti dalla Banca o dalla Posta, con il riferimento alla fattura per la quale è stato disposto il pagamento. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.
 - ✓ Assegno: copia degli assegni emessi per il pagamento ed estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento delle opere rendicontate. Tale modalità di pagamento può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile"¹⁰;
 - ✓ Carta di credito e/o Bancomat. Per tale modalità di pagamento occorre produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. In caso di Carta di credito fa fede il giorno di utilizzo e non di accredito sul conto corrente. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

Il richiedente, qualora soggetto di diritto privato, deve inoltre dichiarare di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale ovvero condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale (allegato 4).

7.4.2 Istruttoria delle domande (di pagamento di acconto su SAL)

Le verifiche vengono svolte nell'arco temporale di 45 giorni a decorrere dalla data di protocollazione della domanda di SAL e consistono nel:

- verificare la presenza, l'adeguatezza, la completezza dei documenti richiesti e la sottoscrizione del tecnico progettista direttore dei lavori.

¹⁰ Gli assegni, circolari o bancari, devono essere sempre muniti della clausola "non trasferibile" se il loro importo complessivo è pari o superiore ad € 1.000,00. Rileva quindi l'importo complessivo, non del singolo assegno ma di tutti gli assegni emessi nell'arco di sette giorni (o comunque con modalità tali da far nascere il sospetto di un tentativo di elusione della norma). Quindi se il pagamento avviene mediante più assegni circolari, il cui importo complessivo è pari o superiore ad € 1.000,00, devono essere "non trasferibili", anche se di importo singolarmente inferiore ad € 1.000,00. Qualora siano richiesti moduli di assegni in forma libera, dietro una specifica richiesta scritta da parte del soggetto interessato alla banca o pagando € 1,50 a titolo di imposta di bollo per ciascun modulo richiesto in forma libera, tali assegni potranno essere girati solo se il loro importo è inferiore ad € 1.000,00. E' necessario indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario: sugli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 1.000 (che non possono essere privi della clausola di non trasferibilità); sugli assegni circolari e vaglia postali e cambiari (a prescindere dall'importo). **Commento riassuntivo delle nuove disposizioni stabilite con il testo legislativo sotto indicato a partire dal 31.1.2012** (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (1) (2). Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O. (2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214.)

- verificare che le spese siano state sostenute, imputate e comprovate in conformità alla normativa comunitaria e nazionale applicabile all'operazione considerata;

Il computo metrico del SAL, in quanto asseverato timbrato e sottoscritto dal direttore dei lavori, sarà oggetto di verifica puntuale solo qualora emergano evidenti difformità:

- a) del progetto esecutivo autorizzato rispetto al realizzato accertabile visivamente in fase di sopralluogo;
- b) della descrizione presente nei giustificativi di spesa rispetto al realizzato accertabile visivamente in fase di sopralluogo.

Prima di procedere al pagamento devono essere effettuati i controlli in loco a campione di competenza della struttura regionale competente in materia di controlli relativi ai fondi comunitari.

7.5 Domanda di pagamento di saldo

7.5.1 Presentazione delle domande (di pagamento di saldo)

La domanda deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx> entro e non oltre 24 mesi dalla data della comunicazione di finanziabilità, salvo proroga di cui al punto 7.5.3.

Oltre ai dati identificativi del richiedente la domanda di pagamento deve contenere la seguente dichiarazione sottoscritta dal beneficiario:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal beneficiario (legale rappresentante o soggetto delegato) ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, che le opere realizzate non hanno usufruito di altri contributi pubblici;

Alla richiesta di saldo deve essere allegata la seguente documentazione, qualora pertinente in relazione agli investimenti della domanda di sostegno ammessa a contributo, da presentare tramite SIAR:

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, in cui è riportata l'attestazione del Direttore dei lavori del completamento delle opere finanziate e che i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto finanziato con la Misura 4, sottomisura 4.3a del PSR Marche 2014/20 ed ove si dichiara che tutte le opere risultano realizzate nel rispetto di tutte le norme cogenti e nel rispetto delle prescrizioni eventualmente impartite dalle Autorità competenti (vincoli idrogeologici, urbanistico-edilizi, ambientali e paesaggistici e relative autorizzazioni con eventuali prescrizioni esecutive), redatta secondo lo schema predisposto dall'A.d.G. (allegato 6);
- Computo metrico consuntivo, contenente idoneo prospetto di confronto con quello preventivo timbrato e sottoscritto dal Direttore dei lavori;
- Stato finale dei lavori analitico, completo dei codici di riferimento delle voci di spesa, redatto in base alle voci di spesa del progetto esecutivo ammesso a contributo, timbrato e sottoscritto dal Direttore dei lavori;
- Certificato di regolare esecuzione dei lavori, timbrato e sottoscritto dal Direttore dei lavori. Qualora espletato va presentato anche l'atto di collaudo;
- Elaborati grafici utili alla verifica dei documenti contabili, timbrato e sottoscritto dal Direttore dei lavori;
- fatture: le fatture o i documenti contabili equipollenti devono riportare un'apposita codifica costituita dall'ID domanda e dalla sottomisura di riferimento, unitamente al dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato. In difetto i documenti dovranno essere rettificati, pena l'inammissibilità della spesa. I richiedenti con personalità giuridica di diritto privato, per l'eventuale riconoscimento ed il pagamento delle spese sostenute per l'IVA, dovranno produrre gli atti

formali di riscontro da parte dell’Agenzia delle Entrate delle loro istanze di interpello o richieste di parere in merito al caso specifico di indetraibilità e quindi irrecuperabilità in alcun modo dell’IVA;

- copia del registro IVA sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente/ditta beneficiaria o dal delegato alla tenuta dei registri con evidenziazione delle fatture rendicontate;
- documentazione fotografica per lavori non più visibili ed ispezionabili successivamente alla loro realizzazione (es. drenaggi ecc.);
- copia dei documenti contabili dei pagamenti effettuati. Per le modalità di pagamento ammesse cfr. paragrafo 7.4.1. punto 5 del presente bando;
- in caso di contributo richiesto pari o superiore a 25.000,00 Euro, esclusi gli enti pubblici: dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”. I fac simili specifici sono scaricabili dall’apposita sezione del SIAR <https://siar.regione.marche.it/web/public/downloaddocumenti.aspx>;
- nel caso di richiedenti soggetti al d.lgs 50/2016, check list appalti compilata nel modello predisposto da AGEA OP in versione post affidamento lavori. La check list specifica è scaricabili dall’apposita sezione del SIAR <https://siar.regione.marche.it/web/public/downloaddocumenti.aspx>;

Il richiedente, qualora soggetto di diritto privato, deve inoltre dichiarare di non essere destinatario di misure di prevenzione personale ovvero condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall’art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale (allegato 4).

7.5.2 Istruttoria delle domande (di pagamento di saldo)

La liquidazione del saldo del contributo, è concessa soltanto dopo:

- l’effettuazione di un sopralluogo inteso a verificare in situ:
 - l’effettiva realizzazione degli investimenti previsti, ammessi a contributo e rendicontati;
 - la verifica delle condizioni di accesso e delle priorità assegnate tali da determinare un punteggio ricalcolato superiore a quello attribuito all’ultimo beneficiario collocatosi in posizione utile in graduatoria per il finanziamento;
 - la verifica che la strada non è interdetta al pubblico transito;
 - che sia stata data adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell’Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/14.

Economie di spesa

Per Economie di spesa si intendono le variazioni di spesa in diminuzione a fronte di acquisto e/o realizzazione del medesimo investimento ammesso al sostegno. Le economie di spesa non necessitano di alcuna comunicazione preventiva. Per tale fattispecie non si applicano le riduzioni previste.

Parziale esecuzione dei lavori

In caso di parziale realizzazione dell’iniziativa progettuale approvata, dovrà essere verificata la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate.

Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non costituiscano un lotto funzionale sarà pronunciata la decadenza del lotto in questione.

Nel caso in cui sia riconosciuta la funzionalità di una porzione di investimento, fatte salve le ulteriori verifiche rispetto alle condizioni di ammissibilità, è possibile procedere al riconoscimento ed all’ammissibilità delle spese effettivamente sostenute di tale porzione di investimento.

Saranno infine effettuate eventuali compensazioni con anticipi o acconti precedentemente erogati.

Nel caso in cui l'iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità, ma la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore al contributo da erogare, le somme non impiegate costituiranno economie.

Il costo della progettazione è riconosciuto per intero, mentre il costo della direzione dei lavori è diminuito in proporzione all'importo degli eventuali minori investimenti e lavori eseguiti e, quindi, diretti, contabilizzati e collaudati.

Il costo della progettazione è riconosciuto per intero, mentre il costo della direzione dei lavori è diminuito in proporzione all'importo degli eventuali minori investimenti e lavori eseguiti e, quindi, diretti, contabilizzati e collaudati.

Le verifiche vengono svolte entro 75 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda di saldo.

7.5.3 Domande di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori.

Il termine per l'ultimazione dei lavori e per la relativa rendicontazione è fissato in **24 mesi** dalla data di comunicazione di finanziabilità.

È possibile richiedere una sola proroga della durata massima di 6 mesi.

I documenti da allegare e da presentare tramite SIAR sono i seguenti:

1. relazione dalla quale risulti:
 - i motivi che hanno determinato il ritardo ;
 - le misure che il beneficiario del sostegno intende adottare per concludere l'investimento nei tempi di proroga richiesti;
 - il nuovo cronoprogramma degli interventi;
2. appendice di polizza fidejussoria (nel caso di anticipo erogato) con la nuova scadenza di ultimazione lavori secondo quanto previsto da Agea.

7.6 Impegni dei richiedenti

Tramite la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente si impegna a:

1. realizzare gli investimenti in modo conforme rispetto alle finalità della misura e coerente con il progetto esecutivo approvato ed ammesso a contributo;
2. garantire la destinazione d'uso degli investimenti realizzati per le medesime finalità per cui sono stati approvati per un periodo di 10 anni per gli investimenti immobiliari a decorrere dalla data di adozione del Provvedimento di autorizzazione al pagamento del saldo finale (Decreto del Dirigente)¹¹;

¹¹ Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione. L'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 "Stabilità delle operazioni" dispone che " 1. Nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue: a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma; b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico; c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall'applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli (p.e. maggiore tasso di aiuto o priorità di selezione per la localizzazione in zona svantaggiata.

3. non alienare per un periodo di 5 anni, le infrastrutture oggetto di intervento grazie al contributo. Al fine di individuare la decorrenza dell'obbligo, si fa riferimento alla data del Provvedimento di autorizzazione al pagamento del saldo finale¹².
4. presentare la rendicontazione entro 24 mesi dalla data di comunicazione di finanziabilità, ferma restando l'eventuale proroga richiesta e concessa;
5. non interdire al pubblico transito la strada per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di adozione del Provvedimento di autorizzazione al pagamento del saldo finale;
6. conservare a disposizione degli uffici della Regione Marche, della Commissione Europea, nonché dei tecnici incaricati, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo;
7. consentire l'accesso alle aree ed alle sedi del beneficiario ed un'agevole consultazione della documentazione da parte degli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
8. restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi Pagatori, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie;
9. dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14 (cfr. paragrafo 7.6.1.)

7.6.1 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità.

I beneficiari degli investimenti cofinanziati ai sensi del presente bando sono tenuti a rispettare i seguenti obblighi informativi, a pena di decadenza e revoca del contributo accordato, con eventuale recupero di somme già corrisposte:

a) durante l'esecuzione di un'operazione ammessa a contributo:

- 1) per le operazioni che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 10.000,00 € a collocare almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), che evidenzii il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico. Per operazioni il cui sostegno pubblico superi l'importo 50.000,00 € euro, apposizione, in luogo ben visibile al pubblico, di una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea, dallo stato italiano e dalla Regione Marche;
- 2) per gli investimenti per le quali il sostegno pubblico complessivo supera i 500.000,00 €, esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per le quali il sostegno pubblico complessivo supera i 500.000,00 €;
- 3) per i beneficiari che dispongono di un sito web per uso professionale, fornire sul sito una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

b) entro la data della presentazione della domanda di pagamento per gli investimenti finanziati il

beneficiario espone una targa informativa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione il cui sostegno complessivo supera i 500.000,00 euro;

¹² Per periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene, si intende il periodo di tempo nell'ambito del quale il beneficiario non può cedere a terzi né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto.
Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

La suddetta cartellonistica oltre a riportare le informazioni sul progetto (nome, obiettivo dell'operazione e descrizione) che non debbono occupare più del 25% dello spazio del cartellone o della targa, debbono riportare altresì: l'emblema dell'Unione, dello Stato Italiano e della Regione Marche. Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità di cui al presente articolo per un periodo di cinque anni successivi alla domanda di pagamento.

I riferimenti circa le caratteristiche delle informazioni e della pubblicità obbligatoria sono presenti nei siti: http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Bandi/Beneficiari#3380_Linee-guida

e <http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Comunicazione/Campagna-di-comunicazione#Creatività-e-loghi>.

7.7 Controlli e sanzioni.

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. UE 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo¹³ si applicano le riduzioni e le esclusioni disciplinate con D.G.R. n. 1669 del 10/12/2018 "Programma di Sviluppo Rurale Marche 2014-2020. Individuazione violazioni e applicazione riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari. Misure non connesse alle superfici e agli animali. Revoca DGR n.1122 del 02/10/2017".

7.8 Richieste di riesame e presentazione di ricorsi

Avverso la comunicazione di esito istruttorio negativo o parzialmente negativo relativa alla domanda di variante, alla domanda di SAL e a quella di SALDO, il beneficiario può presentare, tramite SIAR, al CCM memorie scritte entro il termine perentorio indicato nella comunicazione.

La richiesta di riesame viene esaminata entro i 20 giorni successivi alla ricezione delle osservazioni.

A seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo, il beneficiario può presentare:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

¹³ Articolo 63

Revoca parziale o totale del sostegno e sanzioni amministrative

1 I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi di cui all'articolo 48.

L'autorità competente esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Essa determina:

a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;

b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione del secondo comma, lettera a), supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) dello stesso comma di più del 10 %, si applica una sanzione amministrativa all'importo stabilito ai sensi della lettera b). L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

2. La sanzione amministrativa di cui al paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 49. In tal caso la spesa controllata è la spesa cumulata sostenuta per l'operazione di cui trattasi. Ciò lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli in loco delle operazioni in questione.

7.9 Informativa trattamento dati personali e pubblicità¹⁴

La Regione Marche, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati.

Per la Regione Marche le modalità di trattamento sono di seguito esplicitate.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative ai trattamenti di dati è, rpd@regione.marche.it.

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono le concessioni di contributi regionali, nazionali e comunitari ai sensi del PSR (Piano di Sviluppo Rurale) e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la Deliberazione Assemblea Legislativa regionale n. 79 del 30/07/2018.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati potranno essere comunicati ad AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche e diffusi attraverso SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale) ai sensi del Protocollo di intesa tra AGEA OP e Regione Marche sottoscritto a maggio 2017 (Rep. Regionale contratti n. 227/2017)..

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è il tempo stabilito, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, può essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l'accesso ai dati personali forniti, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento. I richiedenti possono inoltre fare opposizione al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale.

E' necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non è possibile procedere all'istruttoria della domanda presentata.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari in qualità di Autorità di Gestione del PSR Marche 2014/2020 presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.

¹⁴ D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 . Codice in materia di protezione dei dati personali; Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR)